

CONSORZIO ASI di SALERNO

PATTO DI INTEGRITA'

(Approvato con delibera di Comitato Direttivo n. 377 del 06/11/2019)

tra

IL CONSORZIO ASI DI SALERNO

e

L'OPERATORE ECONOMICO

Gara:

Premesso

1. che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione *del* comportamento ispirato ai principi di lealtà trasparenza e correttezza, nonchè l'espreso impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o ai fini di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

2. che la possibilità di utilizzare tale strumento è insita nel dettato dell'art. I, comma 17, della legge 190/2012 che recita “*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*». Come precisato nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall' ANAC (ex CEVIT) con Delibera 72/2013, i patti di integrità e i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto. Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzati a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti e per il personale aziendale impiegato ad ogni livello nell'espletamento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato.
3. che l'implementazione di siffatto strumento pattizio è resa peraltro ormai indifferibile alla luce, anche, di quanto previsto dalle Linee Guida e dalle Intese sottoscritte nel luglio 2014 e nel gennaio 2015 tra ANAC — Prefetture — UTG ed Enti Locali le quali oltre a fornire orientamenti interpretativi per l'applicazione delle misure straordinarie di gestione e sostegno delle imprese coinvolte in procedimenti penali per gravi reati contra la P.A. di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014 — esortano le stazioni appaltanti ad ampliare l'ambito di operatività di tali strumenti, quali mezzi di prevenzione capaci di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adottando protocolli di " nuova generazione "
4. che l'ANAC con Determinazione n. 8 del 17.06.2015 "*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*" ha invitato le amministrazioni partecipanti nei suddetti enti e società a promuovere l'adozione dei protocolli di legalità e i relativi patti di integrità.
5. che nell'ambito della progettazione della gara, disciplinata nell'alveo dell'art. 4.2 della Determinazione n.12/2015 dell'ANAC, sono state declinate alcune possibili misure volte ad eliminare o ridurre il rischio corruttivo

prevedendo in particolare, tra le altre cause, la *"previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità"*

6. che, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nella predetta disciplina, la misura specifica si applica per le procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, con riferimento a tutti i livelli di rischio e contestuale inserimento della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. al ricorrere dell'applicazione di misura interdittiva personale per uno dei delitti contro la P.A., con estensione ai procedimenti di e-procurement e ricorso a centrali di committenza.
7. che con l'inserimento del *"Patto di Integrità"* nella documentazione di gara si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
8. che il Responsabile del procedimento di gara, secondo le modalità e condizioni indicate di seguito, verificherà l'applicazione del *"Patto di Integrità"* sia da parte dei partecipanti alla gara sia da parte dei propri collaboratori e consulenti;

Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

ART. 1

Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Patto.

ART. 2

Ambito di applicazione

1. II Patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra il Consorzio Asi di Salerno, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, e gli

operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.

2. La partecipazione alle procedure di gara e l'iscrizione ad eventuali altri elenchi e/o albi fornitori, è subordinata all'accettazione vincolante del Patto di integrità.
2. Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Igs. n. 50/2016.
3. Il Patto di Integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale della ditta offerente, in caso di ATI/ Consorzi di imprese, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppate, nonché del consorzio e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici della prestazione.
4. Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio ASI di Salerno al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

ART.3

Obblighi degli operatori economici nei confronti della stazione appaltante

1. L'operatore economico:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla successiva gestione del rapporto contrattuale;
 - b) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura;
 - c) dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;

- d) si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, la preventiva autorizzazione della stazione appaltante anche per cottimi e sub affidamenti relativi alle seguenti categorie : trasporto di materiali a scarica per conto di terzi; estrazione, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume etc indicate dell'art 1 e. 53 L. n. 190/12 in combinato disposto con l'art 105 del D.Igs. n. 50/16.
- e) dichiara di non aver corrisposto ne promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere ne promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
- f) dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non aver preso parte ne di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287 del 1990 e ss.mm.ii. "*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*"; dichiara altresì che l'offerta a stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- g) si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- h) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

Art. 4

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. Il Consorzio ASI di Salerno:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio Asi di Salerno nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
- b) si impegna ad avviare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale, intervenuto nella gara e nell' esecuzione del contratto, in caso di violazioni di detti principi;
- c) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;
- e) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- f) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria;
- g) si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all' art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'operatore economico, di taluno dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p. 33 c.p. 353 bis c.p.

2. Il Consorzio ASI di Salerno si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione *del* contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 5

Violazione del Patto di integrità

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 3, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;
- c) escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione del contratto;
- d) la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- e) la risoluzione del contratto da parte della P.A. nella ipotesi in cui le *"comunicazioni/informazioni antimafia"* di cui rispettivamente agli artt. 88 e all'art. 92 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo ovvero non siano state comunicate dalla ditta ragioni ostative alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti delle suddette disposizioni normative con applicazione di una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- f) responsabilità per danno arrecato al Consorzio nella misura del 10% del valore del contratto, pur rimanendo impregiudicata la richiesta risarcitoria di un maggior danno;
- g) responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, rimane sempre impregiudicata la predetta richiesta risarcitoria;
- h) l' esclusione del concorrente dal partecipare ad altre gare indette dal Consorzio Asi di Salerno per 3 anni.

2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del presente Patto di integrità avviene, con garanzia di adeguato contraddittorio, ad opera del Responsabile della procedura di gara, secondo le regole generali degli appalti pubblici.

3. Si rende necessario, altresì, effettuare la pubblicazione della risoluzione del contratto sul portale dell'Ente per 180 giorni e inoltre alla Autorità Giudiziaria e all'ANAC in ottemperanza alla disciplina contenuta nel D.lgs. n. 50/16, modificato dal D.lgs. **n.** 56/17.

Art. 6

Efficacia del patto di integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il Patto di Integrità rimane in vigore per 3 anni e verrà aggiornato entro il 30/12/2022.

ART 7

Controversie connesse all' interpretazione e all'esecuzione del Patto di Integrità

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra il Consorzio ASI di Salerno e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data _____

L'operatore economico

(Timbro della data e Firma del rappresentante)

Il Consorzio ASI di Salerno

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art.3 e nell'art. 5 della presente scrittura.

Luogo e data

L'operatore economico

(Timbro della data e Firma del rappresentante)